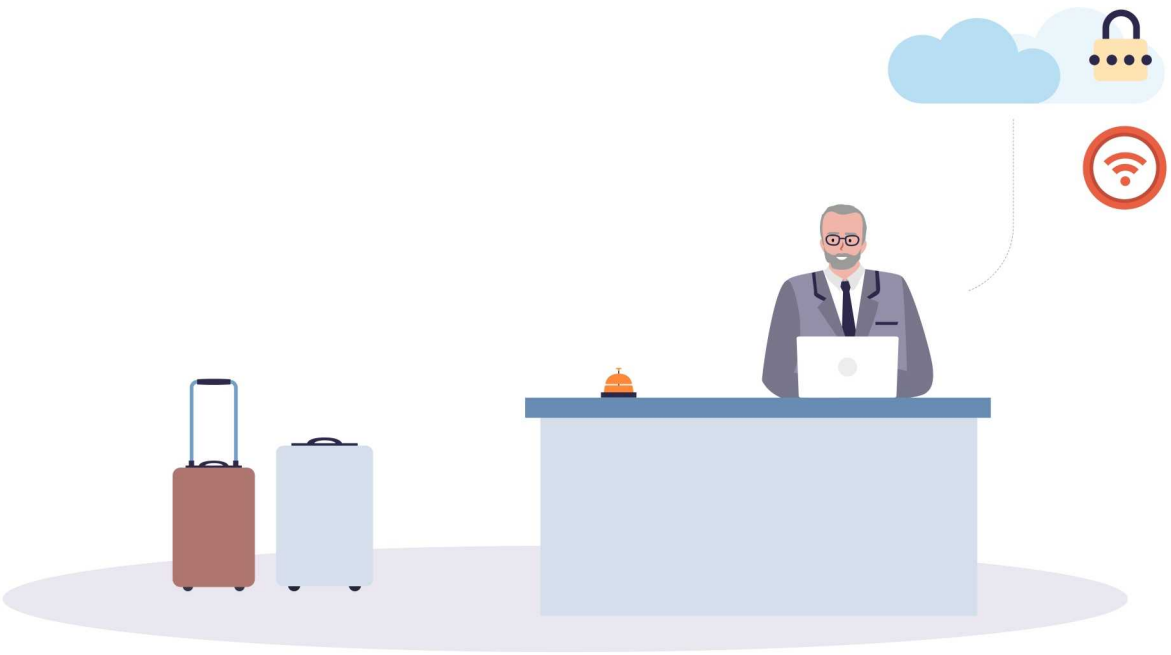

ATTIVA OSPITA PROTEGGI!

Il presente Set Informativo Modulo Protezione Digitale - edizione 28.06.2025 si compone di:

- **DIP Modulo Protezione Digitale**
- **DIP Aggiuntivo Modulo Protezione Digitale**
- **Condizioni di Assicurazione Modulo Protezione Digitale**

Proteggi i tuoi strumenti digitali con…

- **IN ATTIVITÀ** – **Macchine elettroniche**, la protezione All Risks per le tue macchine elettroniche anche portatili impiegate in mobilità
- **IN ATTIVITÀ** – **Cyber Risk**, per proteggere il tuo sistema informatico da attacchi esterni e ripristinare la tua attività il prima possibile. Puoi attivare garanzie di Responsabilità civile e Protezione legale che ti tutelano anche in caso di violazioni della normativa privacy a causa di un evento cyber
- **IN CONTINUITÀ – Danni da Interruzione di esercizio**, diverse formule tra cui scegliere per avere subito a tua disposizione soluzioni per riprendere prontamente l'attività dopo un danno che l'ha bloccata: una diaria per i giorni di interruzione o le maggiori spese che hai sostenuto per far ripartire la struttura ricettiva o un indennizzo supplementare per gestire le conseguenze del danno stesso. Scegli di continuare nonostante tutto, secondo le tue esigenze.

Scopri la Protezione digitale di ATTIVA Turismo nella formula assicurativa che hai scelto!

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Generali Italia S.p.A.. **Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione Digitale**

Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il Modulo Protezione Digitale del prodotto è destinato all'assicurazione delle imprese ricettive del settore turismo per i rischi delle Macchine elettroniche e Cyber, compreso il rischio della connessa interruzione di esercizio.

Che cosa è assicurato?

SEZIONE IN ATTIVITÀ – MACCHINE ELETTRONICHE

Sono assicurati:

- Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche presso l'ubicazione a causa di qualsiasi evento non escluso;
- ✓ Spese di ricostruzione degli Archivi informatici, **escluso il valore intrinseco dei Dati informatici**;
- ✓ Spese di ricollocamento dei beni;
- ✓ Spese di demolizione, sgombero, smaltimento.

Se sono attive la sezione In Attività – Cyber Risk e la Partita "Macchinari Attrezzatura e Arredamento" per la Garanzia Incendio e altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività, sono compresi anche:

- ✓ i danni alle Apparecchiature controllate dal Sistema Informatico.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo:

- possono essere attivate le seguenti estensioni della copertura:
  - Danni alle macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione;
  - Eventi atmosferici (vento e grandine);
  - Sovraccarico di neve.

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Può essere attivata con la sezione In attività – Macchine elettroniche.

- ✓ Danni al Sistema Informatico aziendale: per la copertura dei costi sostenuti a seguito dell'evento Cyber. Sono previsti due livelli di copertura.
  Con il livello Start sono compresi:
  - Costi per ripristino Rete;
  - Costi per ricostituire Archivi Informatici
  - Costi di notifica "Breach of privacy"
  - Costi di indagine per "Incident response"

  Con il livello Plus in aggiunta sono compresi:
  - Costi per Tutela Reputazionale
  - Costi per certificazione PCI-DSS

In caso di attacco informatico l'Assicurato ha facoltà di beneficiare dei servizi di una società specializzata nei servizi di consulenza e soluzioni integrate di cyber security.

Col pagamento di un Premio aggiuntivo possono essere attivate le seguenti Garanzie accessorie:

- Responsabilità Civile da Evento Cyber
- Protezione legale da Evento Cyber.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Prevede Garanzie tra loro alternative che possono essere attivate con altre Garanzie del Modulo (Garanzie di riferimento) a copertura del rischio di interruzione dell'attività a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alle stesse.

- ✓ Diaria da interruzione dell'attività: prevede il pagamento di un'indennità giornaliera per posto letto in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato; opzionalmente è possibile estenderla ai casi di interruzione di attività per intossicazione e malattie;
- ✓ Diaria da indisponibilità del Sistema informatico: prevede il pagamento di un'indennità giornaliera per posto letto a seguito di sinistro indennizzabile per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale che provoca l'indisponibilità dello stesso;
- ✓ Danni indiretti: prevede il pagamento di un Indennizzo a titolo di danni indiretti a integrazione dell'Indennizzo per i Danni materiali e diretti liquidato in base alla Garanzia di riferimento Danni alle Macchine elettroniche
- ✓ Maggiori spese: prevede l'indennizzo delle spese straordinarie che l'Assicurato ha dovuto sostenere per proseguire l'attività in caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche che provoca l'interruzione dell'attività dell'Assicurato.

Tutte le Garanzie offerte sono prestate nell'ambito delle Somme assicurate e dei Massimali rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Sono esclusi i danni:

- ✗ **causati con dolo da Contraente o Assicurato;**
- ✗ **dovuti a:** difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della Polizza; deperimento, uso o funzionamento, effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina, condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione; inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore; montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ammanco in sede di inventario o smarrimento; Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento, Bomba d'acqua o Frana;
- ✗ **per i quali deve rispondere per legge il costruttore;**
- ✗ **di natura estetica non connessi con danni indennizzabili;**
- ✗ **a parti o componenti soggetti a consumo per uso;**
- ✗ **causati da o che si verificano in occasione di:** maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette; insurrezione, **se manca la prova che il Sinistro non ha rapporto con tali eventi**;
- ✗ **che conseguono a Guerra o Guerra informatica, anche non dichiarate;**
- ✗ **da Furto e Rapina determinati o agevolati dall'Assicurato o da suoi dipendenti con colpa grave o commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:** persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono i beni assicurati o locali comunicanti o da loro dipendenti; incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono.

SEZIONE IN ATTIVITÀ - CYBER RISK

Sono esclusi :multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali;

- ✗ **multe, ammende, sanzioni amministrative e fiscali, penali contrattuali, risarcimenti a carattere punitivo;**
- ✗ **danni causati da:** impiego o detenzione di sostanze radioattive, esplosione, emanazioni di calore o radiazioni da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✗ **danni che si verificano in occasione di:** tumulti popolari, sommosse, insurrezione
- ✗ **Danni corporali;**
- ✗ **danni da Guerra o Guerra informatica,** anche non dichiarate;
- ✗ **pagamenti fatti a seguito di estorsione o ricatto**

Per la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale:

- ✗ **danni provocati da dolo di**: Assicurato, dirigenti preposti come responsabili dell'esercizio; prestatori di lavoro del cui fatto l'Assicurato era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza o cessati da più di 24 ore, se il Sinistro è avvenuto con uso delle Credenziali di accesso non rimosse.

SEZIONE IN CONTINUITÀ - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

- ✗ **tutti i danni che escludono l'indennizzabilità del Sinistro per le Garanzie di riferimento, tra i quali si segnalano in particolare i danni da Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Frana, Allagamento, Bombe d'acqua;**

inoltre, per le garanzie Diaria da interruzione dell'attività, Diaria da indisponibilità del Sistema informatico e Maggiori spese:

- ✗ **danni e perdite da misure di prevenzione del contagio da Malattia pandemica o epidemica e servizi assicurativi connessi a Malattia pandemica o epidemica.**
- ✗ **danni da prolungamento dell'inattività per scioperi, provvedimenti dell'Autorità, difficoltà di ripristino imputabili a cause esterne, Guerra o Guerra informatica.**

Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura sono contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto. Limiti di Indennizzo specifici per le singole coperture, Franchigie, Scoperti e periodi di inefficacia della copertura sono riportati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.

Dove vale la copertura?

- ✓ Tutte le Garanzie operano per le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, che si trovano in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
- ✓ Per i soli costi di notifica "Breach of privacy", la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale opera per i dati personali salvati su sistemi di terzi ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per i danni a terzi che si verificano in tutto il mondo.
- ✓ La Garanzia Protezione legale da Evento Cyber opera per attacchi al sistema informatico ubicato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano per vertenze processualmente trattate negli stati europei.

Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- Il Contraente o l'Assicurato deve:
- All'attivazione delle Garanzie, rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- Consentire a Generali Italia di visitare le cose assicurate e fornire tutte le indicazioni e le informazioni necessarie.
- In caso di Sinistro con danni ai beni: fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; avvisare l'Agenzia che gestisce il contratto o Generali Italia entro 3 giorni e, nei 5 giorni successivi, inviare una relazione scritta; denunciare il Sinistro all'Autorità Giudiziaria o di Polizia (sempre in caso di Furto, su richiesta di Generali Italia negli altri casi); conservare i residui del Sinistro fino al pagamento del danno.
- Per le Garanzie della sezione In attività – Cyber Risk: effettuare la denuncia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza tramite telefonata ai numeri dedicati o con invio di mail all'indirizzo di posta elettronica cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie Danni al Sistema Informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber; sinistri@das.it per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber.
- Per i Sinistri che colpiscono la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale: in occasione della denuncia del Sinistro, comunicare se intende avvalersi dell'Indennizzo in forma specifica e, se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, presentare denuncia alle Autorità competenti.
- Per i Sinistri che colpiscono la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber: aggiornare DAS sulle circostanze rilevanti ai fini delle prestazioni; ottenere la conferma a procedere da DAS prima di incaricare un legale o un perito o sottoscrivere con loro un accordo economico o un preventivo di spesa o di concordare con la controparte una transazione o un accordo a definizione della controversia.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.

Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo per l'Assicurazione ATTIVA Turismo può essere pagato in unica soluzione o in più rate. Le rate possono essere mensili (con addebito diretto SDD o su carta di credito), trimestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 3%) o semestrali (con una maggiorazione del Premio annuo del 2,5%). Anche se diviso in più rate, il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia al rilascio della Polizza; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio. Il Premio di Polizza è unitario e va quindi pagato con unica disposizione di pagamento per tutte le Garanzie attive.

In caso di attivazione di Garanzie nel corso dell'annualità assicurativa, Il Contraente, come primo Premio dovuto per le nuove Garanzie, paga un'integrazione del Premio annuo di Polizza per la frazione d'anno (Periodo di allineamento) che va dal giorno dell'attivazione delle stesse fino alla scadenza annuale della Garanzia iniziale (Scadenza annuale unica). Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con: bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità; POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito generali.it o dall'App MyGenerali); denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro); altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia. Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte. In ogni caso di esercizio del diritto di recesso, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, Generali Italia rimborsa l'eventuale rateo di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo decorre dalla data di attivazione della prima Garanzia (la Garanzia iniziale) e cessa automaticamente decorsi sei mesi dal giorno della cessazione dell'ultima Garanzia in essere, ferme decorrenza e scadenza di ciascuna Garanzia. Nei sei mesi successivi alla scadenza dell'ultima Garanzia è quindi possibile attivare nuove Garanzie. Le singole Garanzie – compresa la Garanzia iniziale - hanno la durata annuale o pluriennale per ciascuna indicata nella Scheda Riepilogativa con effetto dalle ore 24 del giorno di attivazione per ciascuna indicato nella Scheda stessa, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento e, se ne è previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, alla scadenza sono prorogate per una durata pari a un anno e così successivamente. Per le Garanzie attivate successivamente alla Garanzia iniziale, il giorno e il mese di scadenza coincidono sempre con il giorno e il mese di scadenza annuale della Garanzia iniziale; se non sono stipulate nello stesso giorno e mese di decorrenza della Garanzia iniziale è quindi previsto un primo periodo di durata inferiore all'annualità assicurativa (Periodo di allineamento).

Se il Contraente non paga i Premi, o le rate di Premio, successivi al primo, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e si riattiva alle ore 24 del giorno del pagamento. Le Garanzie Eventi atmosferici della sezione In attività – Macchine elettroniche e le Garanzie e Cyber Risk hanno sempre durata annuale e per esse non è quindi prevista l'opzione della durata poliennale con sconto del Premio. **Le Garanzie Eventi atmosferici iniziano a operare dopo un periodo iniziale di inefficacia di 15 giorni. La Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber opera per le richieste di risarcimento** originate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia della Garanzia solo **se pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza. La Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber opera** per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si sono verificati nel periodo di efficacia dell'Assicurazione **solo se l'Assicurato è venuto a conoscenza delle vertenze stesse durante il periodo di efficacia della Garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza.**

Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione ATTIVA Turismo non può essere risolta e rimane in vigore fino a quando resta in vigore anche solo una delle Garanzie attivate.

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga delle specifiche Garanzie, se prevista, con **comunicazione scritta di disdetta inviata almeno 30 giorni prima della scadenza** indicata in Polizza (o della scadenza dell'annualità per cui l'assicurazione è stata prorogata). **La facoltà di disdetta può essere esercitata nel rispetto delle regole di interdipendenza tra le Garanzie.** Tale facoltà non è prevista per la Garanzia Pronto Avvocato.

Nel caso di mancata indicazione delle Garanzie oggetto di disdetta, la comunicazione è valida ed efficace per tutte le Garanzie attivate. Valgono comunque i termini di durata previsti per ciascuna Garanzia. Nel caso di sottoscrizione di **Garanzie di durata superiore a cinque anni**, con applicazione della riduzione del Premio prevista per legge per le Garanzie di durata poliennale, il Contraente ha inoltre facoltà di **recedere dopo il termine di 5 anni** con **comunicazione scritta inviata almeno 30 giorni prima della relativa scadenza**. Il recesso ha effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale è esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, delle Garanzie attivate giunte a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, tali Garanzie cessano alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni e l'Assicurazione prosegue per le altre Garanzie.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. **Generali Italia può inoltre recedere per Sinistro dalle Garanzie anche dopo ogni Sinistro** e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Se Generali Italia esercita la facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie, il Contraente può decidere di recedere dall'intero contratto con comunicazione inviata entro 15 giorni da quando il Contraente riceve la comunicazione di recesso per Sinistro di Generali Italia. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità in corso alla data in cui è esercitato. **Il Contraente e Generali Italia possono recedere in qualunque momento dalle Garanzie Eventi atmosferici e dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 giorni.**

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi Macchine elettroniche e Cyber

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: ATTIVA Turismo – Modulo Protezione Digitale

data di aggiornamento: 11.07.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 8.716.522.469 di cui risultato economico di periodo € 1.180.954.268. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 258% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il Premio, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di Copertura?" e in ogni caso nel limite dei Massimali e delle Somme assicurate indicati nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza.
OPZIONI CON SCONTO DEL PREMIO
SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE
È possibile escludere dalla copertura i beni in leasing, con conseguente sconto sul Premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE **Eventi atmosferici (vento e grandine):** danni da bagnamento non causati in modo diretto dalle precipitazioni attraverso lesioni provocate a tetto, pareti o serramenti dalla violenza degli eventi in copertura riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; bagnamento a beni all'aperto o sotto locali o tettoie aperti su uno o più lati o non completi in coperture o serramenti; valanghe o slavine; stillicidio, umidità, Frane, cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, Alluvioni, Inondazioni, mareggiate o insufficiente deflusso dell'acqua piovana. **Sovraccarico neve**: danni da valanghe o slavine e danni a Fabbricati in abbandono, in costruzione o non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve.
	SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK **Responsabilità Civile da Evento Cyber:** valore intrinseco dei Dati informatici contenuti nei Sistemi Informatici danneggiati; sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato deve rispondere l'Assicurato; danni da mancato adempimento di provvedimenti emenati dall'Autorità in relazione al Sinistro; danni a: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o ai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o alle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati; società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori. **Protezione Legale da Evento Cyber:** vertenze relative a imputazioni per fatto Doloso dell'Assicurato se il giudizio non si conclude con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o con Derubricazione del reato; oneri per ogni genere di sanzione e oneri fiscali;

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE
Garanzia base: sono esclusi i danni causati o che si verificano in occasione di: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento o di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti, se manca la prova che il danno non ha rapporto con tali eventi; danni da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno materiale e diretto alle stesse; Furto, Rapina,

estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi; Furto nei locali lasciati incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. **Franchigie e Scoperti**: per Danni da Furto e Rapina e danni ai beni assicurati provocati dai ladri durante gli stessi o nel tentativo di commetterli Franchigia 250,00 euro - per Furto commesso attraverso pareti, solai o Tetto che non hanno le caratteristiche costruttive previste per i locali: Scoperto 25% minimo 250,00 euro; per spese di ricostruzione degli Archivi informatici Scoperto 10% minimo 150,00 euro (500,00 euro se non ci sono tutte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti); per danni da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature controllate in maniera diretta dal Sistema Informatico e per danni causati da scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, Terrorismo o sabotaggio Scoperto 10% minimo 250,00 euro; in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, in caso di danni, difetti e guasti di origine interna Scoperto 20% minimo di 1.000,00 euro; se non sono installati o non sono attivati sistemi di protezione contro le sovratensioni Scoperto 20% minimo di 250,00 euro per danni di natura elettrica; per gli altri Sinistri non causati da Incendio, Esplosione o Scoppio: Franchigia 250,00 euro.
Eventi atmosferici (vento e grandine) e Sovraccarico neve: Franchigia 250,00 euro
Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione Scoperto 25% minimo 200,00 euro;

SEZIONE IN ATTIVITÀ – CYBER RISK

Sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano da: guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, servizi satellitari, servizi esterni di comunicazione che non derivano dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne che non rientrano nel Sistema informatico dell'Assicurato; interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato; uso di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza; raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferite a persone fisiche e giuridiche identificabili; Furto, violazione, divulgazione di proprietà intellettuale; i danni per i quali deve rispondere il costruttore, il fornitore o il gestore della Rete, se diverso dall'Assicurato; da uso di credenziali di default non modificate dall'Assicurato; causati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico. Nelle situazioni di seguito elencate si applica uno **Scoperto** del 30% col minimo di 1.000,00 euro, salvo maggiori Scoperti/Franchigie pattuiti in Polizza: l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber; il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software; l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza; non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, un Contratto di Manutenzione per il Software o, in assenza di tali contratti, non è effettuata la manutenzione con risorse interne dedicate che risultano dall'organigramma ufficiale.
In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless **le coperture operano solo se** l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i seguenti requisiti minimi: protezione tramite protocollo WPA2;implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete. Le coperture Cyber Risk restano sospese se, dopo 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), questo non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili. In caso di Evento Cyber perpetrato con un componente Hardware a impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di Furto o Rapina, le coperture operano solo se: la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM); i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia e la denuncia del Furto o della Rapina degli apparati è formalizzata alle competenti autorità entro 24 ore dalla scoperta del Sinistro.
In caso di danni causati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, la copertura opera col **limite massimo di Indennizzo** di 5.000,00 euro per ogni Garanzia attivata e per annualità assicurativa.
Danni al Sistema Informatico aziendale: sono esclusi i danni connessi, causati o che derivano, direttamente o indirettamente, da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità; operazioni dispositive su conti di pagamento di cui l'Assicurato; modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione di riparazione, rimpiazzo o ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, se non strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le stesse modalità; i danni che si verificano durante l'impiego, il trasporto o il trasferimento dell'Hardware fuori dei luoghi indicati in Polizza, fatta eccezione per le componenti Hardware a impiego mobile; le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software; Evento Cyber che ha colpito sistemi di terzi, Clienti o fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo; Costi di Notifica - "Breach of privacy" che non conseguono alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato è titolare del trattamento. In caso di ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di **Scoperto e limiti di Indennizzo** riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata"; in caso di mancato ricorso all'Indennizzo in forma specifica si applicano i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata". L'Indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.
Responsabilità Civile da Evento Cyber: danni da inquinamento, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, onde o campi elettromagnetici, attività di gestione di patrimoni, mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, se l'Assicurato non prova di aver messo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per la rimozione; i danni causati da coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto, genitori o figli dell'Assicurato o dai componenti della sua famiglia anagrafica; legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata, amministratore legale rappresentante dell'Assicurato o dalle persone che sono con loro nei rapporti sopra indicati, società controllanti, controllate o collegate all'Assicurato e loro amministratori; responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato non previste da norme di legge. Per **Perdite Patrimoniali** la copertura opera per un'interruzione o sospensione fino a un massimo di 30 giorni lavorativi – la sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo devono verificarsi entro 48 ore. In caso di Danni a Sistemi Informatici di terzi, Perdite Patrimoniali e Danni Non Patrimoniali si applica una **Franchigia** di 250,00 euro per danneggiato e valgono i limiti di Indennizzo indicati nella Scheda Riepilogativa.
Protezione legale da Evento Cyber: sono escluse le procedure arbitrali.

SEZIONE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Diaria da interruzione dell'attività: opera con una Franchigia di 3 giorni per un'interruzione massima complessiva di 180 giorni. Se l'interruzione si protrae oltre 15 gioni, sono indennizzate:spese di pubblicità e promozione fino a 3.000,00 euro per Sinistro; spese relative a lavoratori in regime di somministrazione fino a 3.000,00 euro per Sinistro.
Danni indiretti: la Somma assicurata per la Partita "Macchine elettroniche" rappresente il limite massimo di Indennizzo complessivo dovuto da Generali Italia per Danni diretti e indiretti anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del 20% previsto come Indennizzo forfettario per danni indiretti è superiore alla Somma assicurata stessa.
Maggiori spese: la copertura opera per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro e col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Modulo Protezione Digitale è rivolto alle imprese o altri enti che svolgono un'attività ricettiva e che hanno espresso, in relazione alle garanzie prescelte:

- il bisogno di Protezione dei beni per le garanzie della sezione base In Attività – Macchine elettroniche e per la garanzia accessoria *Danni al sistema informatico aziendale* della sezione In Attività - Cyber Risk;
- il bisogno di Protezione del patrimonio per le garanzie accessorie *Responsabilità Civile da Evento Cyber* e *Protezione Legale da Evento Cyber* della sezione In Attività - Cyber Risk e per le garanzie accessorie In Continuità.

Quali costi devo sostenere?

Il Modulo prevede costi medi di intermediazione del 20,40% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:	
Arbitro assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali.È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - perizia contrattuale per le controversie relative alla determinazione e stima dei danni per le Garanzie In attività – Macchine elettroniche e per le Garanzie In continuità - Danni da interruzione di esercizio a queste riferite. Le parti nominano un perito ciascuna e l'accordo è vincolante. L'istanza di attivazione deve essere indirizzata all'indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com o tramite Raccomandata presso la sede legale di Generali Italia - arbitrato in caso di conflitto di interessi o di disaccordo sulla gestione delle prestazioni per la Garanzia Protezione legale da Evento Cyber, le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona - procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 21,25% per le **Garanzie In attività – Macchine elettroniche**, per la **Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale** e per la **Garanzia Protezione legale da Evento Cyber**; 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket - antiusura) per la Garanzia **Responsabilità civile da Evento Cyber** e per le **Garanzie In continuità – Danni da interruzione di esercizio**.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;SEGNALARE UN SINISTRO.

Indice

MODULO PROTEZIONE DIGITALE	PAG.
PRESENTAZIONE MODULO	1
CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI	1
CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE	10
Che cosa è assicurato? Garanzia base	10
Art. 1.1 Beni assicurati	10
Art. 1.2 Archivi informatici	10
Art. 1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile	11
Che cosa NON è assicurato?	11
Art. 2.1 Esclusioni	11
Ci sono limiti di copertura?	12
Art. 3.1 Limiti di copertura	12
Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato	12
Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e rapina	13
Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto	14
Art. 3.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva	15
Art. 3.6 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto	15

Dove vale la copertura? 15
Art. 4.1 Delimitazione territoriale 15
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 16
Art. 5.1 Garanzie opzionali 16
EVENTI ATMOSFERICII 16
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 17
Scheda Riepilogativa 17

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK 18
Che cosa è assicurato? Garanzia base 18
Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale 18
COMBINAZIONE START 18
COMBINAZIONE PLUS 19
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali 20
Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber 20
Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber 22
Che cosa NON è assicurato? 23
Art. 2.1 Esclusioni 23
Ci sono limiti di copertura? 24
Art. 3.1 Limiti di copertura 24
Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk 25
Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless 26
Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus 26
Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile 26
Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware 26
Dove vale la copertura? 26
Art. 4.1 Estensione territoriale 26
Quando e come devo pagare? 27
Art. 5.1 Calcolo del premio 28
Art. 5.1 Calcolo del premio 27
Quando comincia la copertura e quando finisce? 28
Art. 6.1 Operatività delle garanzie 28
Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk 29
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 29
Scheda Riepilogativa 29

CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – GARANZIA DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO 30
Che cosa è assicurato? Garanzia base 30

Art. 1.1 Rischi assicurati 30

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti 33

Scheda Riepilogativa 33

CONDIZIONI SPECIFICHE - NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE 34

Che obblighi ho? 34

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate 34

Quando comincia la copertura e quando finisce? 34

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie 34

Come posso disdire le Garanzie? 34

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate 34

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO 35

Come posso disdire le Garanzie? 35

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro 35

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE 35

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? 35

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro 35

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno 36

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno 36

Art. 1.4 Mandato dei periti 36

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati 37

Art. 1.6 Determinazione del danno 37

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale 37

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo 37

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa 38

Art. 1.10 Recuperi 38

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo 38

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK 38

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa 38

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro 38

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE 38

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica 39

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro 39

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno 39

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno 40

Art. 1.6 Mandato dei Periti 40

Art. 1.7 Determinazione del danno 40

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo 41

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo 41

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER 41

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali 41

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati 41

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER 42

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza 42

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato 42

Art. 1.14 Termini di liquidazione 42

Art. 1.15 Esonero di responsabilità 43

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza 43

Art. 1.17 Recupero di somme 43

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo 43

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITA' - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO 42

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa 43

PRESENTAZIONE DEL MODULO

Il **Modulo Protezione Digitale** è parte integrante del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo e contiene le Condizioni Specifiche delle seguenti Garanzie attivate:

- In attività - Macchine Elettroniche
- In attività - Cyber Risk
- In continuità - Danni da interruzione di esercizio

Le Condizioni Specifiche si compongono a loro volta:

- delle Definizioni;
- Norme proprie delle singole Garanzie attivate, che contengono la disciplina specifica di tali Garanzie;
- Norme Comuni, che contengono la disciplina comune a tutte le Garanzie attivate;

Funzionamento

Per attivare il Modulo Protezione Digitale **è necessario attivare la Garanzia In attività - Macchine elettroniche.**

Le Garanzie In attività - Cyber Risk e In continuità – Danni da interruzione di esercizio possono **essere attivate con la Garanzia In attività - Macchine elettroniche.**

Le Garanzie operano se riportate in Polizza o nella Scheda Riepilogativa e se è stato corrisposto il Premio.

CONDIZIONI SPECIFICHE - DEFINIZIONI

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

Addetti	I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, il titolare, i soci e i familiari che legittimamente svolgono prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro subordinato. ***Quali lavoratori devono essere registrati nel Libro Unico del Lavoro?*** A titolo di esempio, sono oggetto di registrazione nel Libro Unico del Lavoro: - lavoratori dipendenti e apprendisti (compresi i soci di società cooperative titolari di un rapporto di lavoro subordinato con l'Assicurato); - collaboratori coordinati e continuativi (compresi i soci di società cooperative, gli amministratori, i consiglieri e i sindaci titolari di un rapporto di collaborazione con l'Assicurato); - lavoratori somministrati e distaccati di altre aziende che operano per conto dell'Assicurato. Sempre a titolo di esempio, non sono invece oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti che prestano attività non subordinata in azienda, lavoratori autonomi titolari di partita IVA, percettori di borse di studio, lavoratori autonomi occasionali (anche a voucher), stagisti e lavoratori socialmente utili.
Aggiornamento	Operazione di manutenzione del Software installato, consistente nel mantenimento dello stesso alle versioni raccomandate dal produttore; detta operazione può essere effettuata mediante applicazioni di Patch o mediante installazione di nuove release del Software.

Allagamento	La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione, Esondazione	Straripamento, esondazione, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, da qualunque causa provocati.
Antivirus	Software programmato per funzionare su un componente Hardware atto a prevenire, rilevare ed eventualmente rendere inoffensivi codici dannosi, noti anche come Malware.
Archivio Informatico	Insieme di Dati e/o di Software memorizzati su Supporti di dati.
Area golenale	La porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.
Apparecchiature	Macchine e impianti che pur avendo componenti elettroniche utilizzano tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo effettuato direttamente dal Sistema Informatico (per esempio impianti di chiusura dei serramenti).
Assicurato - garanzia Protezione Legale da Evento Cyber	Ai fini della garanzia Protezione Legale da Evento Cyber per Assicurato si intendono gli Addetti e, in caso di persona giuridica, anche gli amministratori e il legale rappresentante.
Atto Cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Autenticazione	Processo tramite il quale un Sistema Informatico, un componente Hardware, un Software o un utente, verifica l'Identità digitale di un altro componente Hardware, Software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione al fine di usufruire dei relativi servizi associati.
Backdoor	Porta che consente di superare, in parte o del tutto, le procedure di sicurezza attivate in un Sistema Informatico o in un componente Hardware entrando negli stessi.
Backup	Ridondanza fisica dei Dati consistente nella replicazione, su un qualunque Supporto di memorizzazione, di materiale informativo archiviato nella memoria di massa di un componente Hardware.
Bomba d'acqua	Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.
Botnet	Rete formata da dispositivi informatici collegati ad Internet ed infettati da Malware, e pertanto compromessi, controllata da un'unica entità, detta anche Botmaster.
Brute Force	Algoritmo di risoluzione di un problema dato (per esempio la ricerca ricorsiva di password), che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta.
Bug	Errore nella scrittura di un programma Software, che può portare al malfunzionamento dello stesso (per esempio producendo un risultato inatteso o errato).
Chiosco	Piccola costruzione di superficie coperta non superiore a 25 m^2 ad un solo piano fuori terra solidamente fissata al suolo compresi fissi e infissi e fondamenta in cemento.
Client	Componente che accede ai servizi o alle risorse di un Server.
Clienti	Persone che: - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza); - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.

Cose dei Clienti	Cose portate dai Clienti consegnate e non consegnate.
Compromissione	Riferito ad un Sistema Informatico o ad un suo componente, qualunque alterazione delle caratteristiche di normale funzionamento – con particolare riferimento a Confidenzialità, Integrità, Disponibilità.
Confidenzialità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui una terza parte che entri in possesso delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, non è in grado di ricavarne alcun contenuto informativo intelligibile.
Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Macchine Elettroniche (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato della periodica manutenzione, della eliminazione dei guasti verificatesi senza il concorso di cause esterne e del mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.
Contratto di Manutenzione per il Software	Accordo contrattuale tra l'Assicurato e il fornitore di Software (o con organizzazioni da esso autorizzate), con il quale quest'ultimo è incaricato dell'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove release o Patch anche per effetto di modifiche di leggi o prassi, dell'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentire il regolare uso, e con il quale si impegna inoltre a fornire copie nel caso di perdita da parte dell'Assicurato.
Contravvenzione	Tipologia di reato punita con l'arresto, l'ammenda o entrambi.
Costruzioni in bioedilizia	Costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich costituiti da materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro e ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita.
Credenziali	Insieme di informazioni, note solamente agli aventi diritto, utilizzate per portare a termine il processo di Autenticazione necessario per accedere ad un Sistema Informatico.
Credenziali di Default	Credenziali predefinite dal costruttore o fornitore di un apparato o Sistema Informatico, al fine di permettere il primo accesso all'Hardware o al Sistema IT dopo l'installazione o la reinizializzazione dell'Hardware o del Sistema IT e che, per loro stessa natura, possono essere note ad un numero imprecisato di soggetti.
Danni corporali	Morte o lesioni personali.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinabili.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema Informatico.
DDOS (Distributed Denial of Service)	Attacco DOS realizzato con una Botnet.
Delitto	Tipologia di reato che si definisce: • Delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • Delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa, la reclusione o entrambe.
Derubricazione del Reato	Il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.
Disaster Recovery	Insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, Dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a terzi, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività.

Disponibilità	Possibilità di accedere, da parte dei legittimi utilizzatori, alle informazioni e alle risorse nel momento in cui esse sono necessarie. Tale possibilità è altresì riferibile ai Dati, alle informazioni, e a tutte le possibili risorse che costituiscono un Sistema Informatico.
DOS (Denial Of Service)	Attacco informatico in cui si fanno esaurire deliberatamente le risorse di un Sistema Informatico che fornisce un servizio ai Client, fino a renderlo non più in grado di erogare il servizio ai Client richiedenti.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estinzione del Reato	Definitivo venir meno della punibilità del reato (se avviene prima della condanna definitiva) o delle conseguenze dello stesso per cause di varia natura (per esempio: morte dell'indagato prima della condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle Contravvenzioni, prescrizione).
Evento Cyber	L'atto doloso che colpisca il Sistema Informatico rientrante esclusivamente in uno o più dei seguenti casi: - accesso illegale (l'accesso non autorizzato) ad un Sistema informatico e ai Dati in esso contenuti; - intercettazione con mezzi tecnici di trasmissioni non pubbliche di Dati informatici verso, da o all'interno di un Sistema Informatico; - interferenze di Dati: danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici; - messa in atto di sistemi di interferenza: interferenza con il funzionamento di un Sistema Informatico mediante l'immissione, trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione di Dati informatici. Agli effetti della indennizzabilità del Sinistro, l'Evento Cyber deve avere luogo per il tramite di o essere originato da: 1) Accesso non autorizzato ai Sistemi Informatici dell'Assicurato: a. per mezzo di un terminale fisicamente collegato ad essi a seguito di intrusione materiale nei locali dell'Assicurato; b. tramite le linee di trasmissione a seguito di Autenticazione avvenuta con l'utilizzo di Credenziali ottenute tramite attacchi di Brute Force o per mezzo di tecniche di Keylogging; 2) Compromissione di sistemi esposti su Rete pubblica tramite sfruttamento di Vulnerabilità (Exploit); 3) Compromissione di linee di trasmissione tramite accesso fisico e connessione materiale alle linee fisiche; 4) Compromissione del Sistema Informatico, o di parti di esso, mediante installazione manuale di dispositivi fisici atti a carpire informazioni, intercettandole, memorizzandole o ritrasmettendole per mezzo di apposite connessioni remote; 5) Utilizzo di Backdoor, fatta salva la facoltà di Generali Italia di rivalersi sui terzi responsabili; 6) Impedimento di utilizzo o di accesso al sistema, o compromissione delle caratteristiche di Disponibilità del sistema, a seguito di attacco DOS o DDOS. Non viene considerato Evento Cyber qualunque atto doloso consistente esclusivamente nel danneggiamento materiale e diretto o nella sottrazione fisica di un Sistema informatico.
Exploit	Porzione di codice o, per estensione, tecnica di attacco che, sfruttando un Bug o una Vulnerabilità, porta all'acquisizione di privilegi, alla violazione delle caratteristiche di Confidenzialità, Integrità, Disponibilità di un Sistema Informatico o di parte di esso o, più genericamente, ne provoca un funzionamento anomalo.
Fabbricato	Il complesso delle opere edili compresi i fissi e gli infissi nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di allarme e segnalazione (per esempio impianti di video sorveglianza o di segnalazione di fumo).

Fatto colposo	Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
Fatto doloso	Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
Fatto illecito	L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico che causa ad altri un danno ingiusto.
Fatturato	I Ricavi delle vendite e delle prestazioni se l'Assicurato è tenuto alla redazione del bilancio ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile, altrimenti il fatturato (al netto dell'IVA) determinato ai sensi della normativa fiscale.
File	Contenitore di informazioni/Dati in formato digitale, tipicamente presente su un Supporto digitale di memorizzazione opportunamente predisposto (formattato).
Firewall	Apparato di Rete, Hardware o Software, di ingresso-uscita bidirezionale che, opportunamente configurato o settato e agendo in maniera centralizzata, filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti, da e verso una Rete o un componente Hardware, secondo regole prestabilite che contribuiscono alla sicurezza della stessa.
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Franchigia	Parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Freeware	Software pubblicato sotto i termini di una Licenza libera, che ne incoraggia l'utilizzo, lo studio, la modifica e la redistribuzione.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia di riferimento	Per la Garanzia Diaria da interruzione dell'attività: Danni alle Macchine elettroniche Per la Garanzia Diaria da indisponibilità del Sistema Informatico: Danni al Sistema Informatico aziendale. Per la Garanzia Danni indiretti: Danni alle Macchine elettroniche. Per la Garanzia Maggiori spese: Danni alle Macchine elettroniche.
Guerra	L'uso della forza fisica da parte di uno Stato contro un altro Stato o come parte di una guerra civile, di una ribellione, di una rivoluzione, di una occupazione militare, di un'invasione, nonché l'usurpazione (anche con forze militari), la confisca, la nazionalizzazione, la requisizione, la distruzione, il danneggiamento di beni o proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale, a prescindere che la guerra sia dichiarata o meno.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (per esempio video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza. Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Incidente Cyber	Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi Sistema Informatico. Inoltre, qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un Sistema Informatico.

Identità Digitale	Insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un Sistema Informatico ad un particolare utilizzatore che vi accede tramite un processo di identificazione.
Illecito extracontrattuale	Quando il danno che è conseguente al Fatto illecito non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
Inadempimento contrattuale	Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Integrità	Caratteristica di un Sistema Informatico per cui i Dati e le informazioni sono protette nei confronti delle alterazioni o cancellazioni accidentali del contenuto e della generazione di nuovi Dati ed informazioni effettuati da una terza parte.
Keylogging	Tecnica di intercettazione e cattura in maniera occulta di tutto ciò che viene digitato sulla tastiera ad insaputa dell'utente, allo scopo di acquisire Dati confidenziali.
Legno lamellare	Manufatti e strutture in legno lavorato destinati ad un uso strutturale: elementi lignei formati da sottili lastre – dette lamelle - lavorate e rifinite (per quanto riguarda la piallatura e l'impermeabilizzazione), e successivamente incollate a caldo le une con le altre. Sono convenzionalmente considerate incombustibili.
Licenza	Contratto tra due soggetti, fornitore e utente, in base al quale quest'ultimo utilizza un Software per fini e periodo di tempo limitati (uso temporaneo) o illimitati (uso permanente).
Log	Registrazione sequenziale e cronologica degli eventi che interessano un Sistema Informatico, incluse le operazioni effettuate da utenti o amministratori, o automatizzate.
MAC (Media Access Control) Address Indirizzo Fisico	Codice assegnato in modo univoco dal produttore ad ogni scheda di rete prodotta al mondo.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, apparecchiature telefoniche e radiotelevisive, giochi elettronici ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Se non attivato il Modulo Protezione dell'Attività si considerano Macchine elettroniche anche gli impianti di segnalazione e allarme (ad esempio gli impianti di videosorveglianza e di segnalazione di fumo). Se attivato il Modulo Protezione dell'Attività detti impianti si considerano Impianti fissi al servizio del Fabbricato. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - le Cose dei Clienti consegnate e non consegnate.
Macchine elettroniche portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate ed usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.

Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.
Malware	Qualsiasi Software (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema Informatico.
Massimale	Importo massimo dovuto da Generali Italia per una o più garanzie in relazione a ciascun Sinistro e/o a ciascun danneggiato e/o ciascuna annualità assicurativa.
Partita	Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Patch	Porzione di Software progettata per aggiornare o migliorare un altro Software.
Perdite Patrimoniali	I pregiudizi economici che non sono la conseguenza di Danni materiali o Danni corporali.
Piazzola	Area destinata al soggiorno di Clienti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Policy	Insieme di definizioni e procedure formalizzate che regolamentano una determinata attività; a titolo di esempio, la Policy di Backup (o Backup Policy) consiste in un insieme di procedure che regolamentano l'attività di effettuazione delle copie di sicurezza (Backup) dei Dati, definendo, tra le altre cose, frequenza delle copie, tipo di Dati da copiare, luogo di custodia delle copie.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne dell'immobile o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Rapina	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Rete, Rete Informatica	Sistema di telecomunicazioni che permette lo scambio o la condivisione di Dati informativi e risorse tra diversi componenti Hardware.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	L'importo relativo alla voce A1) del conto economico redatto ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile.
Scoperto	Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sentenza passata in Giudicato	Provvedimento definitivo, non più impugnabile.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
Server	Componente o sottosistema di un Sistema IT che fornisce un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate Client) che ne fanno richiesta attraverso una Rete Informatica.
Sinistro – Assicurazione Cyber Risk	Ai fini dell'Assicurazione Cyber Risk, il verificarsi dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico.
Sistema Informatico, Sistema IT	Qualsiasi Software, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica Dati informatici, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Sono esclusi macchine ed impianti controllati dal Sistema Informatico.

Social Media	Insieme di tecnologie e strumenti afferenti all'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni, che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio; tipicamente si declinano in un insieme di applicazioni Internet che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.
Software	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Spese di giustizia nel processo penale	I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
Supporto, Supporto di Dati	Qualsiasi proprietà o supporto fisico su cui possono essere archiviati i Dati informatici e il Software ma non i Dati informatici e Software stessi.
Tempo Zero	Momento nel quale l'Evento Cyber viene rilevato e/o si manifesta per la prima volta.
Termine di aspettativa	Periodo di tempo successivo alla data di attivazione della Garanzia indicata nella Scheda Riepilogativa e al pagamento del relativo Premio di perfezionamento, durante il quale la stessa, in tutto o in parte, non opera.
Terremoto - Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, anche in assenza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tetto-Copertura-Solai	- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
TPM (Trusted Platform Module)	Processore crittografico installabile dal produttore su componenti Hardware, fissi o mobili, in grado di fornire funzionalità a supporto della implementazione efficiente di sistemi di sicurezza sul componente sul quale è installato.
Transazione	Accordo con il quale le parti, con reciproche concessioni, mettono fine a una lite o ne prevengono una.
Vetri stratificati di sicurezza	Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Violazione della sicurezza	Accesso non autorizzato a Dati, applicazioni, servizi, Reti, apparati, ottenuto aggirando o oltrepassando i meccanismi e sistemi di sicurezza posti a difesa.
Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.

Vulnerabilità	Componente di un Sistema Informatico in corrispondenza del quale le misure di sicurezza sono assenti, ridotte o compromesse, rappresentando un punto di debolezza del Sistema Informatico e consentendo ad un eventuale aggressore di compromettere il livello di sicurezza dell'intero Sistema Informatico. Possono consistere in “Vulnerabilità software”, qualora vi sia un difetto di progettazione, codifica, installazione e configurazione del Software, o in “Vulnerabilità dei protocolli”, qualora siano dovute alle intrinseche caratteristiche di funzionamento del protocollo stesso. La Vulnerabilità in sé non compromette un Sistema Informatico, ma se sfruttata adeguatamente (Exploit) può determinare un Evento Cyber.
WPA2	Protocollo e standard di sicurezza atto a proteggere le Reti di componenti Hardware Wireless.
Wireless	Comunicazione tra componenti Hardware che non fa uso di cavi.

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA MACCHINE ELETTRONICHE

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Beni assicurati

Danni alle Macchine elettroniche

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso ai beni assicurati rientranti nella Partita "Macchine elettroniche", anche se di proprietà di terzi, che siano poste all'interno dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti alle Macchine elettroniche:

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente Cyber o Atto Cyber.

Estensione danni alle Apparecchiature

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati da Atto Cyber o Incidente Cyber alle Apparecchiature possedute dall'Assicurato, il cui funzionamento è direttamente controllato dal Sistema Informatico.
Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro e per anno.
In caso di danno è operante uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

Danni alle Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia si obbliga ad indennizzare i Danni materiali e diretti causati alle Macchine elettroniche portatili possedute dall'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso avvenuto al di fuori dei locali facenti parte dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
Sono altresì compresi i Danni materiali e diretti

- causati da persone diverse dal Contraente o Assicurato che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio.
- causati da Incidente Cyber e Atto Cyber.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa Garanzia s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i beni in leasing, se tale opzione è indicata nella Scheda Riepilogativa.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività commerciale che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Art. 1.2 Archivi informatici

Generali Italia indennizza:

- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero, duplicazione o riacquisto del Software distrutto o danneggiato in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche;
- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici, distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile alle Macchine elettroniche, nei Supporti di Dati.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro l'indennizzo avviene:

- **fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita Macchine elettroniche;**
- **previa detrazione di uno Scoperto del 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00. Qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei Dati Informatici o dei software perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.**

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo delle spese di ricostruzione.

Art.1.3 Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" della Garanzia "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio dei beni assicurati quando tali spese si rendono necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da Sinistro.

   Ci sono limiti di copertura

   Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 3.000,00 per Sinistro;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del Sinistro.

   Ci sono limiti di copertura

   Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 2.000,00 per Sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;

b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, infiltrazione, evaporazione;

c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;

d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;

e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

f) di natura estetica che non sono connessi con danni indennizzabili;

g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni sono conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;

i) ammanco in sede di inventario o da smarrimento;

j) danni verificatisi in occasione di insurrezione, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tale evento;

k) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo;
l) causati da o verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
m) causati da o verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
n) causati da o verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono esclusi i danni:

a) causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento;
b) causati da crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti;
c) causati da o verificatisi in occasione di Terremoto, Alluvione, inondazione, Esondazione, Allagamento e Bombe d'acqua e Frana.

Sono inoltre esclusi i danni:

d) da Atto Cyber o Incidente Cyber che produce interferenze o compromette la Disponibilità delle Macchine elettroniche senza causare un Danno Materiale e diretto alle stesse;
e) causati da o dovuti a furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
f) di furto causati ai beni assicurati quando l'esercizio rimane chiuso al pubblico per più di 45 giorni consecutivi, in tal caso la garanzia rimane sospesa dalle ore 24 del 45° giorno fino alla riapertura.

Art. 3.2 Scoperto e Franchigia a carico dell'Assicurato

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00. Tale Franchigia non si applica se il danno è causato da:

a) incendio, esplosione e scoppio, implosione; onda sonica; caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
b) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggiore fabbricato di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
c) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
d) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
e) danni conseguenziali da:
  - **sviluppo di fumi, gas, vapori;**
  - **mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;**
  - **mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;**
  - **colaggio o fuoriuscita di liquidi;**

  se sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che hanno colpito i beni assicurati oppure altre cose se si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

In caso di danni conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse atti vandalici o dolosi compresi quelli di Terrorismo o sabotaggio si applica lo Scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita "Macchine Elettroniche".

Limitatamente all'Hardware, per i danni di natura elettrica, se non sono installati o non sono stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo Scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00. Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Per le Macchine Elettroniche portatili per i danni derivanti da urto o caduta si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Art. 3.3 Delimitazioni per i danni da Furto e Rapina

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. e) Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati esclusivamente dai seguenti eventi:

a) Furto con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa violandone le difese esterne mediante:
   - rottura, scasso;
   - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
   - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili e di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando.

   Ci sono limiti di copertura

   Relativamente all'uso fraudolento di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente la garanzia opera se essi sono collegati ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotati di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura.
b) Furto commesso con introduzione nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
d) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa.
e) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
   - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
   - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
f) Rapina anche commessa da dipendenti, costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni assicurati stessi mediante violenza o minaccia avvenute nei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
g) Furto e Rapina che si verificano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
h) Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di Furto o Rapina o nel tentativo di commetterli.

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00

Generali Italia indennizza altresì:

- i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa che contengono i beni assicurati ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

  Ci sono limiti di copertura

  La garanzia viene prestata col limite di euro 3.000,00, senza applicazione di eventuali Scoperti e/o Franchigie previsti in polizza. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

- le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo sarà corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza.

  Ci sono limiti di copertura

  L'indennizzo è limitato alle sole spese effettivamente sostenute per interventi effettuati entro le 48 ore successive alla data di sottrazione o smarrimento.
  In nessun caso Generali Italia paga, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Macchine elettroniche" con il massimo di euro 500,00. Se per la medesima ubicazione è operante anche la Garanzia Furto del Modulo Protezione dell'Attività tale limite deve intendersi unico e operante congiuntamente per entrambe le garanzie.

Delimitazioni per i danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione

Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti alle Macchine Elettroniche portatili al di fuori dei locali dell'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa esclusivamente per:

- Furto all'interno di locali diversi a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fossero stati eventualmente riposti i beni assicurati;
- Furto durante il trasporto su veicoli se sono rispettati tutti i seguenti requisiti:
  - il veicolo deve essere provvisto di capote in materiale rigido;
  - i cristalli del veicolo devono essere rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
  - durante la sosta le apparecchiature assicurate devono essere riposte nel bagagliaio o vano di carico e non devono essere visibili dall'esterno del veicolo;
- Furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona che detiene i beni assicurati;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto detiene i beni assicurati;
- Furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati;
- Rapina.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da Furto, Rapina e Scippo di Macchine elettroniche portatili al di fuori dell'ubicazione, si applica lo Scoperto del 25% con il minimo di euro 200,00.

Dolo e colpa grave

Relativamente alla garanzia prevista dal presente articolo 3.3, sono comunque esclusi i danni determinati o agevolati con colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- **persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;**
- **dipendenti dell'Assicurato o delle persone di cui sopra, salvo quanto previsto alle lett. g) ed h) del primo comma;**
- **incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono.**

Art. 3.4 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per i Danni da Furto

Si applica uno Scoperto del 25% con il minimo di Euro 250,00 se:

a) il furto è commesso attraverso pareti ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con:
   - **cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri materiali simili;**
   - **pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;**

b) il furto è commesso attraverso il tetto, i solai e le pareti ad una altezza superiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) di un fabbricato non costruito con materiali comunemente impiegati nell'edilizia;

c) il furto è commesso attraverso i solai o il tetto con la linea di gronda situata ad una altezza inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (per esempio ballatoi, scale, terrazze e simili) costruiti:

- **con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma senza sottostanti solai;**
- **in laterizio armato o cemento armato ma con lucernari non in vetro-cemento armato totalmente fisso.**

Art. 3.5 Caratteristiche dei mezzi di chiusura – Periodi di apertura e chiusura della struttura ricettiva

Durante i periodi di chiusura dell'attività ricettiva la garanzia Furto è prestata solo ed esclusivamente se[1] ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- **serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.**

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

E' operante uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 250,00 nei seguenti casi:

- **furto commesso con la sola rottura di vetri che non sono almeno stratificati di sicurezza;**
- **furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;**
- **furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.**

Durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopraindicati purché nella struttura ricettiva vi sia la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti.

Art. 3.6 Caratteristiche dei locali contenenti i beni assicurati per eventi diversi da furto

I danni ai beni assicurati, che si trovano nell'ambito dei locali indicati nella Scheda Riepilogativa, che sono conseguenza diretta di un danno originato da un evento che ha colpito i locali stessi, sono indennizzabili esclusivamente se questi ultimi rispettano le seguenti caratteristiche costruttive:

- **strutture portanti verticali incombustibili e/o in Legno lamellare (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato);**
- **pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici.**

Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere una o più costruzioni che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte per i locali contenenti i beni assicurati, la cui area coperta nell'insieme non supera, però, 1/10 di quella totale costruita.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

I danni ai beni assicurati sono indennizzabili indipendentemente dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato, se i danni medesimi non sono conseguenza diretta del mancato rispetto delle caratteristiche stesse.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 5.1 Garanzie opzionali

EVENTI ATMOSFERICI

Eventi atmosferici (vento e grandine)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. a) Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, **quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.**
I danni di bagnamento che si verificano all'interno dei fabbricati sono compresi solo **se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **da bagnamento ai beni posti all'aperto o sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;**
- **causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.
Per i danni diversi da bagnamento subiti dai beni assicurati posti sotto fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti sono indennizzabili solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Sovraccarico neve

In deroga a quanto disposto dall'art 3.1 "Limiti di copertura" lett. b) Generali Italia indennizza i Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati a seguito di crollo totale o parziale dei locali causato da sovraccarico di neve sui tetti.
Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi ai beni assicurati contenuti all'interno dei locali purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni:

- **da gelo salvo che la struttura ricettiva sia dotata di idoneo sistema di protezione anticongelamento ed il sinistro avvenga durante i periodi di apertura dell'attività ricettiva;**
- **valanghe o slavine;**
- **verificatisi in locali in stato di abbandono o in locali in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero se violano norme introdotte successivamente che hanno effetto retroattivo;**

Ci sono limiti di copertura

In caso di danno è operante una Franchigia di euro 250,00.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Operatività delle Garanzie Eventi Atmosferici

Le coperture prestate con la Garanzie Eventi Atmosferici hanno effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno di attivazione indicato in polizza se in quel momento il Premio o la prima rata di Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Se la Garanzia ne sostituisce, senza interruzione, altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, durante il suddetto periodo di inefficacia di 15 giorni, operano le condizioni previste per la Garanzia sostituita.

Facoltà di Recesso dalle Garanzie In attività - Eventi Atmosferici

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Eventi atmosferici con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'art. 8 "Comunicazioni tra le parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

1 *Questo costituisce condizione essenziale per l'efficacia della copertura assicurativa furto.*

CONDIZIONI SPECIFICHE IN ATTIVITÀ – GARANZIA CYBER RISK

(SEZIONE OPZIONALE)

Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Danni al Sistema Informatico aziendale

Combinazione start

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia "Danni al Sistema Informatico aziendale" indicato nella Scheda Riepilogativa i **Costi sostenuti dall'Assicurato** di seguito disciplinati avvenuti a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**
  i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**
  i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.
  Che cosa NON è assicurato
  La copertura non comprende il valore intrinseco dei Dati informatici.
  Ci sono limiti di copertura
  La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.
  La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:
  - indagine;
  - raccolta informazioni;
  - preparazione dei Dati;
  - gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
  - necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - "Incident response"**
  i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:
  - ad individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
  - a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

Ci sono limiti di copertura
La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi effettuati entro trenta giorni successivi al Tempo zero.

Indennizzo in forma specifica
Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:

- **In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";**
- **In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".**

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.
In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Combinazione plus

Generali Italia assicura, fino a concorrenza di ciascun Massimale previsto per la Garanzia "Danni al Sistema Informatico aziendale" indicato nella Scheda Riepilogativa i **Costi sostenuti dall'Assicurato** di seguito disciplinati avvenuti a seguito di Evento Cyber che abbia colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato, verificatosi e scoperto durante il periodo di assicurazione.

Sono costi indennizzabili:

- **Costi per Ripristino Rete**
  i costi documentati sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna volti al ripristino delle caratteristiche di Disponibilità, Integrità e Confidenzialità previste al momento del Sinistro e compromessi a seguito dell'Evento Cyber del Sistema informatico, collaudato, installato e pronto per l'uso cui è destinato.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per ricostituzione Archivi Informatici**
  i costi documentati e sostenuti per la ricostituzione degli Archivi Informatici persi o alterati a seguito dell'Evento Cyber, contenuti nell'Hardware.
  Che cosa non è assicurato
  La copertura non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.
  Ci sono limiti di copertura
  La ricostituzione deve avvenire entro 30 giorni dal Tempo Zero; ove ciò non avvenga, all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo.

- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  i costi documentati e sostenuti al fine di dare adeguata comunicazione – anche se effettuata volontariamente dall'Assicurato – ai soggetti interessati e/o ad eventuali autorità competenti, in caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema IT dell'Assicurato.
  La garanzia indennizza esclusivamente i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna per le operazioni di:
  - indagine;
  - raccolta informazioni;
  - preparazione dei Dati;
  - gestione delle comunicazioni con le autorità competenti e degli eventuali relativi adempimenti;
  - necessarie alla suddetta comunicazione.

- **Costi di indagine - "Incident response"**
  i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di una azienda esterna finalizzati:
  - ad individuare la causa e l'origine dell'Evento Cyber che abbia colpito il Sistema IT dell'Assicurato;
  - a mettere in atto apposite azioni volte a minimizzare l'impatto, la propagazione e la durata dell'Evento Cyber.
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi iniziati entro i 3 giorni successivi al Tempo Zero.

- **Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)**

i costi documentati e sostenuti dall'Assicurato per:
- l'attività di un'Azienda esterna che indaghi su una Violazione della sicurezza dei dati relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate dell'Assicurato o di Clienti;
- ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS
- far emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate compromesse;
  a causa di una Violazione della sicurezza dello standard PCI-DSS, dovuta ad Evento Cyber.

Come opera la copertura

È condizione necessaria per la validità della presente Garanzia il possesso da parte dell'Assicurato, al momento del Sinistro, di una certificazione PCI DSS valida.

- **Costi per Tutela Reputazionale**

i costi documentati e sostenuti per fruire dei servizi di Tutela Reputazionale offerti da una Azienda esterna volti a contenere i danni derivanti dalla diffusione pubblica di fatti e/o circostanze relative all'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato.
Sono indennizzabili i costi sostenuti per:
- l'analisi e il monitoraggio della visibilità delle pubblicazioni su web di contenuti aventi ad oggetto l'Assicurato e l'Evento Cyber che lo ha colpito;
- la pubblicazione a mezzo web, stampa, radio e televisione di comunicati volti a chiarire e dettagliare l'Evento Cyber che ha colpito l'Assicurato; sono inclusi gli interventi su portali Social, forum specializzati, blog, e similari;
- servizi di Search Engine Optimization (SEO).

Ci sono limiti di copertura

La garanzia indennizza esclusivamente gli interventi effettuati entro trenta giorni successivi al Tempo zero.

Indennizzo in forma specifica

Gli indennizzi relativi ai Costi sostenuti dall'Assicurato di cui al presente art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale" possono avvenire a scelta dell'Assicurato **in forma specifica mediante l'intervento di una società specializzata convenzionata con Generali Italia**. I termini di tale opzione sono riportati all'art. 1.2 "Indennizzo in forma specifica" delle "Norme che operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

I costi sono indennizzati con i seguenti limiti:
- **In caso di ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Con rete convenzionata";**
- **In caso di mancato ricorso all'indennizzo in forma specifica sono applicati i valori di Scoperto e limiti di Indennizzo riportati nella medesima Scheda Riepilogativa alla voce "Senza rete convenzionata".**

L'eventuale quota di costi indennizzabili eccedenti i limiti di indennizzo resta a carico dell'Assicurato.
In ogni caso l'indennizzo in forma specifica non opera se l'Assicurato è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare.

Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Art. 1.2 Responsabilità Civile da Evento Cyber

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) esclusivamente per le fattispecie di danno sotto elencate:
- Danni a Sistemi Informatici di terzi;
- Perdite Patrimoniali;
- Danni Non Patrimoniali;

e di seguito disciplinate, involontariamente cagionate a terzi in diretta conseguenza di Evento Cyber, che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.
La Garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato da Evento Cyber dolosamente compiuto da persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia risarcisce, per tutte le fattispecie di danno sotto elencate, una somma superiore a quella indicata nella Scheda Riepilogativa in relazione a uno o più sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa.
In caso di coesistenza di più richieste di Risarcimento da parte di terzi pervenute all'Assicurato e riferibili ad

un medesimo Evento Cyber, le stesse sono considerate come un unico Sinistro.

Danni a Sistemi Informatici di terzi

Questa garanzia opera per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Sistemi Informatici di terzi non detenuti o gestiti dall'Assicurato, nonché delle apparecchiature dallo stesso direttamente controllate.
La garanzia opera altresì per il danneggiamento, distruzione o alterazione di Dati Informatici contenuti nell'Hardware di terzi, non detenuti o gestiti dall'Assicurato, con l'intesa che **per tale fattispecie essa opera limitatamente alle spese necessarie per la ricostituzione degli archivi, o parti di archivio, danneggiati.**

Possono essere assicurati i danni ai sistemi informatici di terzi se un Evento Cyber si propaga dal Sistema Informatico verso l'esterno, interessando altri sistemi?

Sì, è possibile assicurare i danni cagionati a sistemi informatici di terzi (non detenuti o gestiti dall'Assicurato), a seguito di Evento Cyber che ha colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato.

Che cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende in ogni caso il valore intrinseco dei Dati informatici.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro e per ciascun danneggiato) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi, per i danni a terzi da interruzione o sospensione (totale o parziale) dell'utilizzo dei beni danneggiati o distrutti e di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, in nessun caso Generali Italia risarcisce un importo superiore a euro 10.000,00 per danneggiato.

Perdite Patrimoniali

Questa garanzia opera per le seguenti fattispecie di Perdite Patrimoniali che possano derivare a terzi a causa dell'omesso, errato o ritardato adempimento di obblighi assunti dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza. **L'elenco è tassativo:**

- quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi del terzo;
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- maggiori spese documentate e sostenute per il temporaneo rimpiazzo di beni o servizi di cui il terzo ha dovuto interrompere o sospendere l'utilizzo;
  Ci sono limiti di copertura
  La garanzia opera per un'interruzione o sospensione fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi;

- sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito al portatore, carte o mezzi di pagamento del terzo;
  Ci sono limiti di copertura
  La sottrazione o l'uso fraudolento devono verificarsi non oltre le 48 ore successive al Tempo zero;
  La garanzia non è operante se l'Evento Cyber è compiuto da persone del cui operato l'Assicurato risponda ai sensi di legge;

- violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela. La garanzia si estende anche al Risarcimento dell'eventuale danno morale nei termini del successivo paragrafo Danni non Patrimoniali.

Gli obblighi di cui alla presente garanzia si intendono riferiti a contratti stipulati antecedentemente alla manifestazione dell'Evento Cyber o comunque alla conoscenza dello stesso da parte dell'Assicurato.

Possono essere assicurati i danni per i mancati ricavi sofferti da terzi e imputabili all'Assicurato a causa di un Evento Cyber da quest'ultimo subito?

No, si tratta di una perdita patrimoniale che non è indennizzabile in assenza di danno materiale al Sistema Informatico del terzo. Le tipologie di perdite patrimoniali indennizzabili sono solo quelle espressamente elencate in questa garanzia: per esempio è indennizzabile la quota di costi fissi attribuibile ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi di terzi.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per il danno di sottrazione o uso fraudolento di titoli di credito, carte o mezzi di pagamento in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 5.000,00 per danneggiato.

Danni Non Patrimoniali

Questa garanzia opera per il danno non patrimoniale a terzi se a seguito dell'Evento Cyber l'Assicurato è imputabile:
- di illecito trattamento di dati personali (violazione della Normativa sulla Privacy), anche se detti illeciti avvengono mediante utilizzo fraudolento, a seguito di furto o appropriazione indebita perpetrati da terzi in occasione dell'Evento Cyber, dell'Identità Digitale dell'Assicurato su Social Media e aree Internet pubbliche;
- violazione di marchi regolarmente registrati e/o di diritti d'autore regolarmente denunciati, tutti in efficacia di tutela.

Nei casi di responsabilità dell'Assicurato sono altresì compresi, esclusivamente nell'ambito della presente garanzia i costi documentati e sostenuti posti a carico dell'Assicurato affinché il terzo danneggiato fruisca di servizi di Tutela Reputazionale, offerti da un'azienda esterna, volti a contenere i danni derivanti dall'illecito

Con quali condizioni operative è prestata la Garanzia

Questa garanzia opera se i Dati informatici coinvolti dal Sinistro, quando già detenuti dall'Assicurato, sono trattati nel pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge ed in particolare con il consenso al trattamento da parte degli interessati.

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia opera con applicazione degli specifici sottolimiti (Franchigia e massimo Risarcimento per ciascun Sinistro) indicati nella Scheda Riepilogativa.
Fermi tali sottolimiti e nell'ambito degli stessi per quanto riguarda:
- i costi per Tutela Reputazionale, **in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 3.000,00 per danneggiato ed euro 15.000,00 complessivi per Sinistro.**
- La violazione di marchi e di diritti d'autore in nessun caso Generali Italia risarcisce importo superiore a euro 25.000,00 complessivi per Sinistro (limite operante cumulativamente anche per la Garanzia Danni Patrimoniali).

Art. 1.3 Protezione Legale da Evento Cyber

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal Decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare **800 221 133** (dall'estero +**39 02 8295 1122**) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima devono essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri

Consulenza telefonica

DAS offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste dalla Garanzia Cyber Risk, tramite il numero verde **800 22 11 33** (dall'estero +**39 02 8295 1122**). L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti. In particolare, qualora l'Evento Cyber causi una violazione di dati personali legittimamente trattati dall'Assicurato, la consulenza telefonica è estesa a un parere utile all'Assicurato per effettuare le notifiche di legge all'autorità di controllo e agli interessati.

Copertura assicurativa

Generali Italia, per il tramite di DAS, assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa per questa garanzia ed alle condizioni di seguito indicate:
1. l'onere delle spese per assistenza giudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato e che abbia perpetrato:
   - violazione dei dati personali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati (Data Breach come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni);

- furto d'identità e/o utilizzo contrario alla legge da parte di terzi di dati personali o comunque di credenziali di accesso a servizi di pagamento digitali dell'Assicurato o di soggetti di cui l'Assicurato detenga lecitamente i dati;
  dando luogo a:
  - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
  - procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per Delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato, **ferma restando l'esclusione per tutti i casi di Estinzione del reato;**
  - opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze a Reg. UE 2016/679 e normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

2. l'onere delle spese per assistenza stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un Evento Cyber, che abbia colpito i Sistemi Informatici dell'Assicurato dando luogo a:
   - vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui illecito extracontrattuale;
   - vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali del fornitore del Sistema Informatico dell'Assicurato.

   In caso di vertenza tra Assicurati la garanzia verrà prestata esclusivamente a favore del Contraente in persona del proprio titolare o legale rappresentante.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Ci sono limiti di copertura

In caso di coesistenza di più vertenze, le seguenti fattispecie sono considerate un'unica vertenza:

- **due o più vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo Evento Cyber;**
- **due o più procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento Cyber;**
- **più violazioni successive della stessa natura dovute al medesimo Evento Cyber.**

Per la copertura di cui al punto 1. sono oggetto della garanzia tassativamente le seguenti voci di spesa:

- per l'intervento di un legale incaricato della gestione della vertenza; qualora il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia indicati all'Art. 4.1 "Estensione territoriale", l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, sono comprese:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **gli oneri relativi a ogni genere di sanzione;**
- **gli oneri fiscali (per esempio bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).**

Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

La Garanzia Cyber Risk non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) multe, ammende, sanzioni amministrative o fiscali, penali contrattuali e danni a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages") di ogni genere e specie;
b) danni derivanti da impiego o detenzione di sostanze radioattive nonché verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

c) danni verificatisi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, sommosse, se l'Assicurato non prova che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
d) qualunque tipo di importo o pagamento di qualunque natura corrisposto a seguito di estorsione o ricatto;
e) Danni corporali di qualsiasi tipo.
f) qualsiasi danno direttamente o indirettamente causato da, accaduto attraverso o in conseguenza di una Guerra o di una Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Inoltre l'Assicurazione non comprende:

- **per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da dolo dell'Assicurato o dei dirigenti preposti dall'Assicurato quali responsabili dell'esercizio e dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, del cui fatto lo stesso era o poteva essere a conoscenza con l'ordinaria diligenza, nonché condotte dolose tenute da prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi da un periodo maggiore di 24 ore, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le Credenziali di accesso non rimosse dall'Assicurato**
- **per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber", i danni conseguenti al mancato adempimento di provvedimenti di autorità emanati in relazione al Sinistro**
- **per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber", le vertenze relative a imputazioni per Fatto doloso dell'Assicurato salvo che il giudizio si concluda con Sentenza passata in giudicato, di assoluzione o proscioglimento o di derubricazione del reato**

Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

La garanzia non comprende i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

a) guasto di network esterni o interruzione di alimentazione di utenze pubbliche, di servizi satellitari, di servizi esterni di comunicazione non derivanti dal controllo operativo dell'Assicurato, sbalzi di tensione, guasto di cavi o infrastrutture esterne non rientranti nel Sistema informatico dell'Assicurato;
b) interruzione o anomalie nel funzionamento di Internet, cavi, satelliti, telecomunicazioni o altre infrastrutture, incluse anomalie nella fornitura di servizi da parte del fornitore che ospita il sito Internet dell'Assicurato, incluso l'utilizzo di servizi di cloud computing;
c) vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione del Sistema IT non imputabili all'Assicurato;
d) utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illeciti, utilizzo di Software illegale o senza Licenza;
e) raccolta o acquisizione volontaria e illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili;
f) furto, violazione, divulgazione di qualsiasi proprietà intellettuale.

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

g) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e il gestore della Rete se non coincidente con l'Assicurato;

h) danni derivanti dall'utilizzo di Credenziali di Default, non modificate dall'Assicurato;

i) danni cagionati in assenza di Software Antivirus o in presenza di solo Antivirus Freeware installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.1 "Danni al Sistema Informatico aziendale", la copertura non comprende altresì i danni connessi, causati o derivanti, direttamente o indirettamente, da:

j) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

k) ogni tipo di operazione dispositiva su conti di pagamento (conti di cui l'Assicurato è titolare presso un istituto finanziario e dai quali l'Assicurato o una persona fisica o giuridica dallo stesso autorizzata può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi).

Generali Italia inoltre non è obbligata per:

l) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione, del rimpiazzo o del ripristino del Sistema IT interessato dall'Evento Cyber, fatta eccezione per gli interventi strettamente necessari per ripristinare il livello di sicurezza tale da impedire il ripetersi dell'Evento Cyber con le medesime modalità;

m) i diritti di concessione o pagamento di qualunque altro diritto;

n) tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche e il Contratto di Manutenzione per il Software;

o) danni verificatisi durante l'impiego, trasporto o trasferimento dell'Hardware al di fuori dei luoghi indicati in Polizza fatta eccezione per le componenti Hardware ad impiego mobile;

p) danni a beni non rientranti nella definizione di Sistema Informatico;

q) Evento Cyber che abbia colpito sistemi di terzi, di Clienti o di fornitori dell'Assicurato, da quest'ultimo utilizzati a vario titolo. Restano in tal caso indennizzabili i soli Costi di Notifica - "Breach of privacy" conseguenti alla violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi e per i quali l'Assicurato sia qualificabile come titolare del trattamento.

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.2 "Responsabilità civile da Evento Cyber" la copertura non opera di:

a) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste obbligatoriamente da norme di legge;

b) danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- **inquinamento;**
- **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;**
- **alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**

c) danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;

d) danni derivanti dall'attività di gestione di patrimoni;

e) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia da parte di terzi, di contenuti, siti o pagine Internet, salvo che l'Assicurato provi di aver messo in opera tutti i mezzi a sua disposizione per operare la rimozione;

f) danni compiuti o subiti dalle seguenti persone:
- **il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);**
- **le società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.**

Inoltre per la garanzia di cui all'art. 1.3 "Protezione legale da Evento Cyber" la copertura non opera in caso di:
- **procedure arbitrali;**
- **vertenze contrattuali salvo quelle espressamente previste nell'art.1.3 stesso.**

Art. 3.2 Limiti generali all'operatività della Garanzia Cyber Risk

In caso di Sinistro se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

1. **l'Assicurato non è in grado di individuare e provare il Log dell'Evento Cyber;**
2. **il Sistema Informatico non è dotato di apposito Firewall o che lo stesso non è stato aggiornato entro il termine di 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software;**
3. **l'Assicurato non effettua regolarmente il Backup con la frequenza dichiarata in Polizza;**
4. **non è sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione:**
   - **un Contratto di Assistenza per le Macchine Elettroniche;**
   - **un Contratto di Manutenzione per il Software,**

   oppure che in assenza di tali Contratti, la manutenzione è effettuata con risorse interne dedicate come risultante da organigramma ufficiale;

in luogo degli Scoperti e Franchigie riportati nella Scheda Riepilogativa, ciascuna garanzia opera previa applicazione di uno Scoperto pari al 30% con il minimo di euro 1.000,00 per ciascun Sinistro, salvi eventuali maggiori limiti previsti in Polizza.

Art. 3.3 Limiti di copertura in presenza di Reti Wireless

In caso di Compromissione di connessioni o Reti Wireless la garanzia opera esclusivamente se l'accesso alla Rete in modalità Wireless soddisfa i requisiti minimi di seguito indicati:
- **protezione tramite protocollo WPA2;**
- **implementazione di un meccanismo di controllo di accesso alla Rete basato sulla verifica dell'Indirizzo Fisico (denominato anche MAC Address) associato al dispositivo che richiede l'accesso alla Rete.**

Art. 3.4 Limiti di copertura per mancato aggiornamento del Software Antivirus

La garanzia resta sospesa se, decorsi 15 giorni dalla data di rilascio da parte del fornitore del primo aggiornamento del Software Antivirus (non Freeware), esso non è stato caricato e installato sul Sistema Informatico, inclusi le singole workstation ed i dispositivi mobili.

Art. 3.5 Limiti di copertura in caso di furto di componente mobile

In caso di Evento Cyber perpetrato per il tramite di un componente hardware ad impiego mobile sottratto all'Assicurato a seguito di furto o rapina la Garanzia opera esclusivamente se:
- **la componente è dotata di funzionalità hardware dedicata alla crittografia (per esempio funzionalità TPM);**
- **i Dati informatici in essa contenuti sono protetti con algoritmo di crittografia;**
- **venga formalizzata la denuncia del furto o della rapina degli apparati alle competenti autorità entro 24 ore dalla data di scoperta del Sinistro.**

Art. 3.6 Limiti di copertura in caso di Malware

In caso di danni cagionati a seguito della Compromissione del Sistema IT dell'Assicurato, a seguito di esecuzione da parte degli utenti del Sistema IT stesso, di Malware provenienti da Supporti rimuovibili o da connessioni remote, inclusa la messaggistica e-mail, la garanzia opera con un limite massimo di risarcimento di Euro 5.000,00 per ciascuna garanzia acquistata e per annualità assicurativa.

Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

La garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale è operante per i danni subiti dal Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito dei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia Costi di Notifica - "Breach of privacy" opera anche per la violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali salvati su sistemi di terzi per i quali l'Assicurato è qualificabile come titolare del trattamento e ubicati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber è operante per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per i danni a terzi verificatisi in tutto il mondo.

La garanzia Protezione legale da Evento Cyber vale per gli Eventi Cyber che hanno colpito il Sistema Informatico

dell'Assicurato ovunque ubicato nell'ambito nei territori di Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano e per le vertenze processualmente trattate:

- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale previste dalla garanzia;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale previste dalla garanzia;
- in Italia, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti per la consulenza telefonica.

Quando e come devo pagare?

In base alla copertura, per la presente sezione sono previste le seguenti opzioni per il calcolo del Premio.

Art. 5.1 Calcolo del premio

I premi relativi alle Garanzie Responsabilità Civile da Evento Cyber e, se attivata, Protezione legale da Evento Cyber, sono calcolati in base a elementi di rischio che non possono variare. Il Contraente dichiara per ciascuna ubicazione il numero di posti letto previsto per il periodo di durata della Garanzia stessa. Detto numero viene considerato quale limite massimo ed è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie.

Se indicato anche il numero di Piazzole, si considera che una Piazzola equivale a tre posti letto ai fini del calcolo del numero di posti letto e del Premio.

Come si determina il numero di posti letto in presenza di piazzole?

Esempio

Un campeggio ha:
- Posti letto: 50
- Piazzole: 100

Determinazione del numero di posti letto: 50 + 100x3 = 350

Che obblighi ho

Se nel corso della durata del presente contratto il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, eccede quello risultante dalla Scheda Riepilogativa, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia in base all'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Se l'Assicurato omette, non intenzionalmente, di segnalare questa variazione in aumento Generali Italia rinuncia all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10 %. Se il numero di posti letto, totale di tutte le ubicazioni, risultante dalla Scheda Riepilogativa è inferiore a 20 unità il limite di tolleranza viene comunque conteggiato a partire da 20 unità.Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione Attiva Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Cosa succede in caso di variazione del numero di posti letto totale?

Esempio 1
- Numero di posti letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35

La garanzia è operante.

Esempio 2
- Numero di posti letto totale dichiarato: 350
- Limite di tolleranza 10%: 35
- Numero di posti letto totale effettivo: 400

La garanzia è operante ma il risarcimento dovuto è ridotto in proporzione al rapporto tra il premio calcolato in funzione di un numero di posti letto totale pari a 350 e il premio calcolato in funzione di un numero di posti letto totale pari a 400:
- Premio per numero di posti letto totale pari a 350: euro 1.000
- Premio per numero di posti letto totale pari a 400: euro 1.100
- Rapporto tra i premi versati e dovuti pari a 10/11 (euro 1.000 / euro 1.100)
- Risarcimento dovuto ridotto di 1/11.

Art. 5.1 Calcolo del premio

Per le Garanzie Responsabilità civile da Evento Cyber e, se attivata, Protezione legale da Evento Cyber il Contraente dichiara il valore massimo annuo dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni, previsto per il periodo di durata delle Garanzie. Detto valore massimo è uno degli elementi presi a base per il calcolo del premio annuo relativo alle Garanzie medesime.

Che obblighi ho

Se nel corso della durata della garanzia in relazione ad una o più annualità il valore dei Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni eccede il valore massimo indicato nella Scheda Riepilogativa l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 20%. Rimane fermo l'obbligo del Contraente di dare comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 6 "Dichiarazioni del Contraente/Assicurato – Variazioni del rischio – Codici struttura ricettiva" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO della variazione di ogni altro elemento dichiarato e risultante dalla Scheda Riepilogativa nei Dettagli di ciascuna struttura ricettiva.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Operatività delle garanzie

Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale

Opera per gli Eventi Cyber verificatisi e scoperti in corso di efficacia della garanzia.

Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber

Opera esclusivamente per le richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia o entro i 6 mesi successivi alla sua scadenza in conseguenza di Eventi Cyber verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia.
In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di Polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera alle condizioni normative della Polizza sostituente ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita, per le richieste di Risarcimento di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita.
In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le richieste di Risarcimento originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Garanzia Protezione legale da Evento Cyber

Opera per le vertenze determinate da Eventi Cyber che si verificano nel periodo di validità della garanzia se l'Assicurato è venuto a conoscenza di dette vertenze entro 6 mesi dalla cessazione della stessa.
In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, la garanzia opera:

- alle condizioni normative della polizza sostituente
- ed entro i limiti di indennizzo della Polizza sostituita

per le vertenze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza durante il periodo di efficacia della Polizza sostituente anche se originate da Eventi Cyber verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.
In caso di modifica dei limiti di indennizzo della garanzia in corso di contratto, per le vertenze originate da Eventi Cyber accaduti prima della modifica stessa, continuano ad applicarsi i limiti preesistenti alla variazione.

Art. 6.2 Facoltà di recesso - Garanzie Cyber Risk

Generali Italia e il Contraente possono recedere in ogni momento dalle Garanzie Cyber Risk con preavviso di 30 (trenta) giorni, che decorrono dal ricevimento della relativa comunicazione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata con le modalità descritte nell'articolo 8 Comunicazioni tra le parti delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.
Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto

CONDIZIONI SPECIFICHE IN CONTINUITÀ – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

(SEZIONE OPZIONALE)

Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Diaria da interruzione dell'attività

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla Garanzia Danni alle Macchine elettroniche (Garanzia di riferimento), che provoca l'interruzione totale dell'attività ricettiva dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso, per ogni posto letto riferito a ciascuna ubicazione oggetto dell'indisponibilità totale e per la quale è stata attivata la presente Garanzia, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di indisponibilità totale.

La Diaria è corrisposta anche se gli eventi coperti dalla Garanzia di riferimento comporta un danno a immobili e a enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato causandone l'interruzione totale dell'attività.

Ai fini della liquidazione ogni Piazzola dichiarata viene conteggiata come 3 posti letto.

Interruzione Parziale

Se risulta inagibile almeno il 50% dei posti letto disponibili nell'ubicazione assicurata e danneggiata. Generali Italia paga all'Assicurato, per ogni posto letto inagibile, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa. per i giorni effettivi di inagibilità.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'interruzione forzata e totale dell'attività ricettiva si prolunga per oltre 15 giorni, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) a)se si rende necessario promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite internet, social media, stampa, radiodiffusione locale, affissioni o dépliant), Generali Italia rimborsa le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro;
b) se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività (ad esempio risistemare le camere o gli spazi comuni danneggiati ecc.), Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale[1] .

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.

Sono esclusi i danni che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**

- - **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.**

Sono esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e bombe d'acqua e Frana.

La prestazione è esclusa anche se l'inagibilità totale o parziale si riferisce a un periodo in cui l'attività ricettiva è chiusa al pubblico.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:
La copertura opera:
- **con una Franchigia pari a 3 volte la somma assicurata per posto letto moltiplicata**
  - **in caso di interruzione totale dell'attività: per i posti letto totali,**
  - **in caso di interruzione parziale: per i posti letto inagibili;**
- **per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.**

L'Indennizzo non può superare il valore corrispondente al 50% della "tariffa minima media" (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all'ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991); **se la somma assicurata risulta superiore a tale valore, nel conteggio dell'Indennizzo si applica quest'ultimo valore.**

Diaria da indisponibilità del Sistema Informatico

In caso di Sinistro indennizzabile in base alla la Garanzia Danni al Sistema informatico aziendale (Garanzia di riferimento), che provoca l'indisponibilità totale del Sistema Informatico dell'attività ricettiva dell'Assicurato, Generali Italia paga all'Assicurato stesso, per ogni posto letto riferito a ciascuna ubicazione oggetto dell'indisponibilità totale e per la quale è stata attivata la presente Garanzia, l'importo della diaria indicato nella Scheda Riepilogativa per i giorni effettivi di indisponibilità totale.
Ai fini della liquidazione ogni Piazzola dichiarata viene conteggiata come 3 posti letto.

Spese per il riavvio dell'attività

Se l'indisponibilità totale si prolunga per oltre 15 giorni e determina l'interruzione totale dell'attività, Generali Italia paga le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

a) se si rende necessario promuovere la riapertura dell'esercizio (compresa la pubblicità effettuata tramite internet, social media, stampa e/o radiodiffusione locale, nonché la pubblicità effettuata tramite affissioni o dépliant), Generali Italia rimborsa le spese di pubblicità e promozione necessarie per facilitare il riavvio dell'attività stessa.
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro;
b) b)se si rende necessario l'intervento di personale per riavviare l'attività, Generali Italia paga le spese sostenute per lavoratori in regime di somministrazione..
   Ci sono limiti di copertura
   La Garanzia opera fino ad un massimo di euro 3.000,00 per Sinistro.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale[2].

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:
- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.**

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne come norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate. Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono**

in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Sono esclusi i danni conseguenti a Sisma, Alluvione, Inondazione, Esondazione, Allagamento e bombe d'acqua e Frana.

La garanzia è operante esclusivamente se l'indisponibilità totale si riferisce ad un periodo in cui l'attività ricettiva è aperta al pubblico e nel mese precedente alla data di apertura.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **con una Franchigia pari a una volta la somma assicurata per posto letto moltiplicata**
  - **in caso di interruzione totale dell'attività: per i posti letto totali,**
  - **in caso di interruzione parziale: per i posti letto inagibili;**
- **per una interruzione massima complessiva di 90 giorni;**

L'Indennizzo non può superare il valore corrispondente al 50% della "tariffa minima media" (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all'ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991)**; se la somma assicurata risulta superiore a tale valore, nel conteggio dell'Indennizzo si applica quest'ultimo valore.**

Danni indiretti

In caso di Sinistro indennizzabile, ai sensi della Garanzia Danni alle Macchine elettroniche (Garanzia di riferimento), Generali Italia paga all'Assicurato un Indennizzo supplementare a titolo di danni in diretti pari al 20% dell'Indennizzo liquidato, in base alla suddetta Garanzia di riferimento, per i Danni materiali e diretti ai beni assicurati con la Partita "Macchine Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia non paga, per ogni Partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'Indennizzo per Danni materiali e diretti aumentato del predetto 20% è superiore.

Cosa vuol dire indennizzare con il limite della somma assicurata?

Esempio

Somma assicurata Garanzia Incendio partita Immobile: euro 100.000
Indennizzo danni materiali e diretti: euro 90.000
Indennizzo forfettario per danni indiretti: euro 18.000 (pari al 20% di euro 90.000)
Indennizzo totale teorico: euro 108.000 (pari a euro 90.000 + euro 18.000)
Indennizzo totale effettivo: euro 100.000 (pari alla somma assicurata per la partita Immobile)

Maggiori spese

In caso di Sinistro indennizzabile, ai sensi della Garanzia Danni alle Macchine Elettroniche (Garanzia di riferimento), che provoca l'interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, Generali Italia paga all'Assicurato le spese straordinarie documentate che lo stesso ha dovuto sostenere per proseguire l'attività per la sola differenza tra:

- le spese sostenute
- le normali spese necessarie alla prosecuzione dell'attività che avrebbe comunque sostenuto in assenza di Sinistro.

Come opera la copertura

Per questa copertura non opera la regola proporzionale prevista dal Codice civile per il caso di assicurazione parziale[7] .

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi:

- **la prestazione di ogni servizio assicurativo, copertura o beneficio, in relazione a perdita e danni che sono direttamente o indirettamente causati, derivano o sono riconducibili a una Malattia pandemica o epidemica;**
- **i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;**

La presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non sono mai considerati una perdita o un danno indennizzabili.
Sono inoltre esclusi i danni che derivano da prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- **scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;**
- **difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscono o rallentano la fornitura di materiali, insurrezione, Guerra o Guerra informatica, dichiarate o non dichiarate.**
  Generali Italia deve provare l'attribuzione di una Guerra informatica contro uno Stato e Generali Italia e l'Assicurato prendono in considerazione le prove oggettivamente disponibili. La prova può anche essere fornita dall'attribuzione formale o ufficiale da parte del Governo dello Stato che subisce la Guerra informatica o dello Stato in cui si trova fisicamente il Sistema Informatico dell'Assicurato, a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.

Ci sono limiti di copertura

La copertura opera:

- **per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate col limite di 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il Sinistro;**
- **col limite di Indennizzo riportato nella specifica sezione della Scheda Riepilogativa.**

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo di somme assicurate, Massimali, limiti di Indennizzo, Franchigie e Scoperti è riportato nella Scheda Riepilogativa allegata alla Polizza, che forma parte integrante del contratto.

---

1 *Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice civile.*
2 *Ovvero senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice civile.*

CONDIZIONI SPECIFICHE NORME COMUNI DEL MODULO PROTEZIONE DIGITALE

Che obblighi ho?

Art. 1.1 Ispezione delle cose assicurate

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.1 Attivazione e disattivazione delle Garanzie

L'attivazione delle Garanzie In attività - Cyber Risk può essere effettuata solo se è attiva la Garanzia Danni alle **Macchine elettroniche.**
La disattivazione della Garanzia Danni alle Macchine elettroniche comporta la disattivazione dell'intero Modulo Protezione Digitale.

L'attivazione della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber può essere effettuata solo se è attiva la **Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale. La disattivazione della Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale comporta la disattivazione della Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber.**

L'attivazione della Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber può essere effettuata **solo se è attiva la Garanzia Responsabilità Civile da Evento Cyber. La disattivazione della Garanzia Responsabilità civile da Evento Cyber comporta la disattivazione della Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber.**

L'attivazione delle Garanzie In continuità - Danni da interruzione di esercizio può essere effettuata solo se è attiva la Garanzia In attività - Macchine Elettroniche. La disattivazione della Garanzia In attività Macchine Elettroniche comporta la disattivazione delle Garanzie In Continuità - Danni da interruzione di esercizio.

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 3.1 Disdetta e proroga delle Garanzie attivate

Se non è diversamente indicato in Polizza, **alla scadenza, la durata delle Garanzie attivate è prorogata per un anno e così successivamente.**
In tal caso, il Contraente o Generali Italia possono impedire la tacita proroga comunicando la disdetta all'altra parte nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, **nel rispetto dei vincoli di interdipendenza tra le Garanzie.**

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere da una o più Garanzie:

- **dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 8 "Comunicazioni tra le Parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO;**
- **entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.**

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.
Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.
Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere per Sinistro dalle Garanzie del presente Modulo, ferma la facoltà di recedere dall'intero contratto in caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di recesso per Sinistro per una o più Garanzie prevista all'articolo Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo contenute nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - MACCHINE ELETTRONICHE

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia[1];
b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[2];
c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
   - **il momento dell'inizio del Sinistro;**
   - **la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.**

   Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
e) predisporre un elenco dettagliato di:
   - **danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
   - **a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.**

Per la garanzia Furto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Assicurato o il Contraente deve:

f) fare denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circonstanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
g) dare la dimostrazione sia nei confronti di Generali Italia che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del Sinistro e provare i danni e le perdite derivategli.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere

ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) o f) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[3].

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- **dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;**
- **nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- **altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati, distrutti o sottratti - al momento del Sinistro è ottenuto stimando il "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per le **Macchine elettroniche escluso l'Hardware** si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

- per **l'Hardware -** e, se attivate anche la Garanzia Danni al Sistema Informatico aziendale della sezione In attività - Cyber Risk nella Combinazione plus e la Garanzia Incendio e altri eventi del Modulo Protezione dell'Attività per la Partita "Contenuto", per **le Apparecchiature** - si considera il costo di riparazione con il massimo:
  - del loro "valore a nuovo" per i beni per i quali non sono trascorsi più di 3 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi,
  - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

Inoltre:

- per il **Software** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, recupero, duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per i **Dati informatici** l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal Sinistro, per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici nei supporti di Dati.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore della Partita "Macchine elettroniche", valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello che risulta al momento del Sinistro.
Se le somme assicurate sono soggette a indicizzazione a norma dell'articolo Adeguamento dei valori espressi in Polizza o nella Scheda Riepilogativa - Indicizzazione delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO, per i Sinistri di importo fino a 3.000,00 euro, la regola proporzionale non si applica e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del Sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si tiene conto di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in contratto.
Per **Valori, Archivi e Supporti informatici** l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice civile.

Come opera la regola proporzionale?

Esempio
Somma assicurata per la Partita Macchine elettroniche: euro 50.000
Sinistro con Danni materiali e diretti: euro 40.000
Valore Partita Macchine elettroniche al momento del sinistro: euro 60.000
Somma assicurata per la Partita Attrezzatura e Arredamento maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, l'indennizzo è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro 40.000 x 55.000/60.000)

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro

30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.
Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.9 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa[4] verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.10 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art.1914 del Codice civile
- dall'art.1.3 "Spese sostenute in conseguenza di Sinistro indennizzabile".

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN ATTIVITÀ - GARANZIA CYBER RISK

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Denuncia di Sinistro

La denuncia di Sinistro in ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800.22.11.33 (dall'estero +39 02 8295 1122) attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali**, in cui un operatore:
   - raccoglie la segnalazione di quanto accaduto,
   - comunica le informazioni e i documenti necessari per l'attivazione della Garanzia,
   - fornisce tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascia un numero identificativo della pratica;

2. **DENUNCIA SCRITTA con le informazioni e copia dei documenti necessari per l'attivazione della Garanzia, inviata per posta elettronica all'indirizzo mail:**
   - **cyber.sinistri@generali.com per le Garanzie Danni al Sistema informatico aziendale e Responsabilità Civile da Evento Cyber;**
   - **sinistri@das.it per la Garanzia Protezione Legale da Evento Cyber**

L'Assicurato deve comunicare l'accadimento del Sinistro esclusivamente con le modalità sopra indicate, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.
L'Assicurato deve comunicare a Generali Italia, esclusivamente con le modalità sopra indicate, l'accadimento del Sinistro, entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA DANNI AL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

Art. 1.2 Indennizzo in forma specifica

In caso di Evento Cyber l'Assicurato ha facoltà di accedere all'assistenza tecnica fornita da società specializzate convenzionate con Generali Italia, **fermo sempre quanto stabilito dal successivo art. 1.3 - "Obblighi in caso di Sinistro"**.
L'assistenza opera per le seguenti prestazioni, alle condizioni previste in polizza:

- Costi di Indagine – "Incident Response";
- Costi Ripristino Rete;
- Costi Ricostituzione Archivi.

Per le prestazioni Costi di Notifica - "Breach of privacy", Costi per certificazione PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), Costi per Tutela Reputazionale, l'assistenza tecnica fornita dalle società specializzate convenzionate opera solo per le attività istruttorie propedeutiche all'assolvimento di obblighi direttamente da parte dell'Assicurato.
Il costo dell'intervento, entro i limiti di indennizzo riportati nella Scheda riepilogativa, è a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dal Codice Civile (Obbligo di salvataggio)[1] **in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**
Come attivare il servizio in caso di Sinistro

- L'Assicurato deve denunciare l'evento a Generali Italia, con le modalità previste dal precedente art. 1.1 "Denuncia di Sinistro" e fornire il proprio nominativo, numero della polizza assicurativa e un recapito telefonico. **In questa occasione, l'Assicurato comunica se intende avvalersi dell'indennizzo in forma specifica e Generali Italia propone la società specializzata incaricata dell'intervento**;
- Se l'Assicurato accetta la proposta e viene designata la società specializzata: in caso di Sinistro, la stessa fornisce supporto telefonico, anche con eventuale intervento presso la sede dell'Assicurato, nel corso del quale vengono concordati tempi e modalità di intervento della prestazione prevista, al fine di consentire il rapido riavvio delle attività;
- I costi relativi a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza, **previa conferma dell'operatività di Polizza**, possono essere rimborsati alla società specializzata direttamente da Generali Italia **con delega al pagamento appositamente sottoscritta dall'Assicurato**;
- la società specializzata opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di intervento sui sistemi informatici di terzi. Le procedure di intervento sono sempre guidate dalle "best practices" internazionali in materia di sicurezza informatica.

L'Assicurato, **a proprio carico**, ha facoltà di concordare direttamente con la società specializzata eventuali ulteriori interventi non riconducibili a prestazioni indennizzabili a termini di Polizza.

In ogni caso Generali Italia non è responsabile degli interventi effettuati dalla società specializzata.

Art. 1.3 Obblighi in caso di Sinistro

In ogni caso (anche se l'Assicurato sceglie l'indennizzo in forma specifica) l'Assicurato o il Contraente al verificarsi di un sinistro deve:

a. se è stato possibile individuare un responsabile penale per l'Evento Cyber, denunciarlo alle competenti Autorità;
b. conservare le tracce ed i residui del Sinistro, relativi ai danni all'Hardware, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità;
c. fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti che il Sistema IT ha tracciato, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il Sinistro e che individuano e provano il meccanismo e le modalità dell'Evento Cyber;
d. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Generali Italia secondo quanto previsto dalla legge ;
e. comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo[6].

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 "Comunicazioni tra le Parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO.

Art. 1.4 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'Indennizzo il Contraente o l'Assicurato che;

- **esagera dolosamente l'ammontare del danno**
- **dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro**
- **nasconde, sottrae o manomette cose salvate**
- **adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti**
- **altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.**

Art. 1.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

a) direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno per Generali Italia ed uno per il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza (Perizia Collegiale).
Ciascun Perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà, in caso di Sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

Art. 1.6 Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che hanno aggravato il rischio non comunicate nella forma prevista all'art. 8 "Comunicazioni tra le Parti" delle Condizioni Generali del contratto di assicurazione ATTIVA Turismo riportate nella SEZIONE NORME COMUNI DEL PRODOTTO e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 1.1 "Obblighi in caso di Sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 1.7 "Determinazione del danno";

d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.5 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La Perizia Collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascun costo secondo le norme che seguono:

- **Costi per ripristino Rete**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ripristino Rete) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale") in cui venga **obbligatoriamente riportata la data degli interventi effettuati.**

- **Costi per ricostituzione Archivi informatici**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per ricostituzione Archivi informatici) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".
  Si considerano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei Dati informatici perduti e il ripristino del Software perduto sino all'ultimo stadio di modifica dello stesso.
- **Costi di Notifica - "Breach of privacy"**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di Notifica - "Breach of privacy") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale".
- **Costi di indagine - "Incident response"**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi di indagine - "Incident response") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale"), **in cui venga obbligatoriamente riportata la data dell'intervento o del noleggio.**

Se la Garanzia è prestata nella Combinazione plus
- **Costi per certificazione "PCI-DSS**"
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per certificazione "PCI-DSS") della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale").
- **Costi per Tutela Reputazionale**
  Vengono considerate le fatture intestate all'Assicurato relative ai Costi indennizzabili (indicati all'art. 1.1 Costi per Tutela Reputazionale) della Garanzia "Danni al Sistema Informatico Aziendale").

Art. 1.8 Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:
- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.
Relativamente ai beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà l'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.9 Limite massimo dell'Indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DA EVENTO CYBER

Art. 1.10 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale per Sinistro relativo alle garanzie interessate e comunque, in caso di più sinistri, non oltre il limite di un importo pari al quarto del Massimale annuo indicato in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detti limiti, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.
L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Art. 1.11 Limiti di Risarcimento - Pluralità di Assicurati

La Garanzia vale fino a concorrenza dei Massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione a ciascuna fattispecie di danno (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 1.10 "Gestione della vertenza di danno e spese legali", con l'intesa che in nessun caso per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di un'annualità assicurativa

(o minor periodo di durata del contratto) Generali Italia è tenuta a pagare una somma superiore al Massimale annuo indicato nella Scheda Riepilogativa.
Sono salvi differenti limiti di Risarcimento previsti da specifiche disposizioni contrattuali.
Detti Massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una Franchigia o di uno Scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di Risarcimento pattuito.

NORME SPECIFICHE PER LA GARANZIA PROTEZIONE LEGALE DA EVENTO CYBER

Art. 1.12 Modalità di gestione della vertenza

Prima dell'eventuale azione in giudizio, ove prevista dalla Garanzia, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). **A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo;
b) se la composizione amichevole non riesce e/o le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, **DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato**. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Art. 1.13 Obblighi dell'Assicurato

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, **l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:**

a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS.
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Art. 1.14 Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 1.15 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 1.16 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione della vertenza

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, entro i Limiti di Indennizzo previsti dalla Garanzia.
Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 1.17 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato.**

Art. 1.18 Limiti di Indennizzo

Il "Massimale per Sinistro" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per ciascun Evento Cyber.
Il "Massimale per annualità assicurativa" indicato nella Scheda Riepilogativa rappresenta il limite massimo di Indennizzo per più Eventi Cyber verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO IN CONTINUITA' - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa?

Per le Garanzie:
- Diaria da interruzione dell'attività e Diaria da indisponibilità del Sistema Informatico
- Danni indiretti
- Maggiori spese

se attivate, si applicano le NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO previste per le rispettive Garanzie di riferimento.

---

1 Art. 1914 del Codice cile
2 Art. 1913 del Codice cvile
3 Art. 1915 del Codice cvile
4 A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice cvile
5 Ai sensi dell'art. 1914 del Codice cvile
6 Ai sensi dell'art. 1915 del Codice cvile